

Codice DB1406

D.D. 15 novembre 2013, n. 2749

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4586 per la realizzazione di un manufatto di scarico nel rio Bergallo in Comune di Riva presso Chieri, a monte del ponte della strada comunale della Madonna delle Fontane, di acque di falda provenienti da attività di bonifica. Ditta: Embraco Europe S.r.l.**

Con nota acquisita in data 14/08/2013 prot. n. 54201/14.06, la società Embraco Europe S.r.l. con sede operativa in Riva presso Chieri, via Pietro Andriano n. 12 - P.IVA n. 06777700011, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica, con allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Luca Sacilotto, per la realizzazione di un manufatto di scarico nel rio Bergallo in Comune di Riva presso Chieri, a monte del ponte della strada comunale della Madonna delle Fontane, di acque di falda provenienti da attività di bonifica.

In data 10/09/2013 con nota prot. n. 57569/14.06 sono state richieste dal Settore scrivente integrazioni tecniche pervenute in data 02/10/2013 prot. n. 61523/14.06.

Il manufatto di scarico, in sponda destra del rio Bergallo, è costituito da una tubazione in pead del diametro di 2" e da una canaletta da realizzare con tegoloni prefabbricati in calcestruzzo disposta lungo la sponda.

In data 11/09/2013 è stato effettuato sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore per verificare lo stato dei luoghi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Riva presso Chieri per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la società Embraco Europe S.r.l - P.IVA n. 06777700011, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;

2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole